

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IN AMBITO PSICOLOGICO – VIA VILLA, 2^ CIRCOSCRIZIONE – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato, ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "Patto"), dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

Associazione di Promozione Sociale *PsicoGo* C.F.: 93285100231, con sede in Via Trieste 43, C.A.P. 37135, Verona (d'ora innanzi: "Associazione"), rappresentata, ai fini del presente Patto, dalla Presidente *pro tempore*, Elisa Bianchi,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*), stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. Veneto n. 11/2001 e s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuiti alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli o associati, per la cura e la valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di Patti di Sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- L'istanza di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione, P.G. n. 173439, del 17/06/2020, riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di salute e qualità della vita, attività sociali;
- La pubblicizzazione della proposta sul sito istituzionale del Comune, nella pagina dedicata alla sussidiarietà orizzontale, e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione 2^, in data 01/07/2020 (P.G. n. 188179/2020), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- Il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale, nella seduta del 22/07/2020, Rep. n. 669;
- La Determinazione dirigenziale n. 3642, del 23/09/2020, di approvazione dello Schema di Patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi a favore della cittadinanza, così come indicati al punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune, in data 17/06/2020 (P.G. n. 173439/2020).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

L'Associazione si impegna a promuovere attività di sostegno in ambito psicologico, mettendo a disposizione le competenze specialistiche dei propri associati. In particolare, intende:

- attivare, presso la sede della Circoscrizione 2^a, sita in Via Villa, uno sportello di sostegno psicologico, a supporto di situazioni di difficoltà personale e/o di malessere psicologico che interessino il singolo, la coppia o il nucleo familiare e che non presentino carattere di grave entità;
- cooperare, per le attività ora indicate, con i servizi e le realtà presenti sul territorio della Circoscrizione 2^a;
- organizzare incontri seminari aperti alla cittadinanza, sui temi di cui sopra.

Le attività del presente punto, gli orari e le giornate settimanali di svolgimento delle stesse, sono condotte dall'Associazione in sinergia con la Circoscrizione 2^a, per il migliore utilizzo dello spazio pubblico reso disponibile e per favorire le iniziative collegate al progetto.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto ha una durata prevista in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione, evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare ossia concludere in via anticipata il Patto.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il Patto quando l'Associazione non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 3174, del 27/08/2020, è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) la d.ssa Chiara Sandrini, Responsabile del Centro Sociale Territoriale 2.

La R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di supporto, per competenza, e di rilevazione degli elementi che possano comportare la sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche indicando, ove occorra, riunioni valutative intermedie con l'Associazione.

Referente per tutte le comunicazioni relative al Patto è Elisa Bianchi.

Qualora l'Associazione individui una diversa referente ai fini del presente articolo, deve provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione alla R.U.P.

All'Associazione, tramite le persone da essa incaricate, spetta, altresì, la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 8 e delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi elencati al punto n.

2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati agli spazi oggetto del Patto sono preventivamente comunicati alla R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e sono da esso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. SUPPORTO TECNICO

La realizzazione degli interventi di cui al presente Patto tiene conto delle indicazioni rese, per competenza, dalla R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, una rendicontazione semestrale sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che potranno essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale*.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale* e attraverso gli altri canali pubblici di informazione e partecipazione a questo scopo attivati, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati della collaborazione con l'Associazione, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

8. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio reso disponibile, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Tale responsabilità si limita al tempo di presenza nel suddetto spazio da parte dell'Associazione e con riguardo alle sole attività da essa direttamente organizzate.

L'Associazione si impegna, altresì, a tenere un apposito registro delle persone coinvolte nelle attività, da trasmettere alla R.U.P. prima dello svolgimento delle medesime, anche a mezzo e-mail.

L'Associazione si impegna di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal Patto, affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 02/10/2020

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. Per l'Associazione *PsicoGo*
d.ssa Elisa Bianchi